

Affrancamento straordinario per liberare le riserve in sospensione

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

L'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#), ha previsto la **riapertura straordinaria** dei termini per l'**affrancamento** dei saldi attivi di rivalutazione, nonché delle riserve e fondi, in **sospensione di imposta**, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al **31.12.2024**.

Si tratta delle **riserve di patrimonio netto** originate dalla **rivalutazione fiscale** di un'attività e non affrancate, ragion per cui la relativa distribuzione ai soci sarebbe **destinata a generare materia imponibile**.

Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, si tratta dei saldi e delle riserve presenti nel **bilancio** chiuso al **31.12.2023** e, di fatto, nel **bilancio** al **31.12.2024**.

L'affrancamento consente di **liberare** i fondi e le riserve che così perdono lo *status* di fondi e riserve in sospensione d'imposta. In caso di **distribuzione** ai soci, le ricadute fiscali sono diverse a seconda che la società sia una società di capitali oppure una società di persone:

- nelle **società di capitali**, le **somme affrancate non sono assoggettate a tassazione in capo alla società**, ma generano comunque **materia imponibile in capo ai soci**, secondo le ordinarie regole previste per i **dividendi**;
- nelle **società di persone**, l'affrancamento **esaurisce** la tassazione anche in capo ai soci, pertanto è particolarmente vantaggioso.

L'affrancamento straordinario può essere effettuato per l'**intero** ammontare accantonato in ciascun fondo o riserva oppure anche soltanto per **una parte** dello stesso e comporta il versamento di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al **10%**. Si tratta della stessa aliquota generalmente prevista per l'**affrancamento collegato a leggi di rivalutazione**.

L'imposta sostitutiva:

- è **liquidata nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (**modello Redditi 2025**);
- deve essere obbligatoriamente versata in **4 rate annuali di pari importo** (senza applicazione di interessi). La prima rata va versata **entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative** al medesimo periodo d'imposta (salvo proroghe, quindi entro il 30.06.2025 oppure il 30.07.2025 con la maggiorazione dello 0,40%) e le altre **con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte** sui redditi relative ai **periodi d'imposta successivi** (2026, 2027 e 2028).

L'affrancamento, però, si **perfeziona** con la **presentazione della dichiarazione dei redditi** contenente i dati e gli elementi per la determinazione dell'imposta sostitutiva (**quadro RQ** del modello Redditi 2025).

Gli **effetti** dell'operazione retroagiscono alla data dell'1.01.2025. Via libera quindi all'affrancamento delle riserve distribuite **prima** del **versamento** dell'imposta sostitutiva, ma dopo il 31.12.2024. In generale, hanno interesse ad aderire le società che devono procedere **nel corso del 2025** o dei prossimi anni a **distribuire** le riserve ai soci. Di contro, l'affrancamento è meno interessante per le società che prevedono di **mantenere le riserve in azienda**, anche per utilizzarle per la **copertura di perdite**.

Va da sé che il nuovo istituto **non trova applicazione per le riserve derivanti** da una **rivalutazione gratuita** (come quella del 2020), poiché in tal caso non si tratta di **saldi in sospensione d'imposta**.

Si ricorda, infine, che le modalità operative dell'affrancamento devono essere definite dal Ministero dell'economie e delle finanze, con apposito **decreto** che doveva essere emanato entro l'1.03.2025 (60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'[articolo 14, D.Lgs. 192/2024](#)). Tuttavia, alla **data di oggi il decreto non ha ancora visto la luce**.